

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 novembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 2018, n. 6.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale». (18R00265)..... Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2018, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni. (18R00266) ... Pag. 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale). (18R00264) Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 20.

Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008. (18R00282) ... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 21.

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze. (18R00283)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 22.

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006. (18R00284)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2018, n. 23.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 87/2009. (18R00285)..... Pag. 15


REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 2017, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. (18R00206)..... Pag. 18

LEGGE 9 maggio 2017, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (18R00207)..... Pag. 29





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 2018, n. 6.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale».

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum*
è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale».

1. L'art. 16 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, è così sostituito:

«Art. 16 (*Formazione delle candidature*). — 1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantesimo giorno e le ore 12,00 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio.

2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di quattrocento e non più di seicento elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della Provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Par-

lamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta da una delle persone di cui all'art. 14, comma 3.

5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

6. Il deposito è effettuato dalle persone indicate dall'art. 15.

7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

8. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a dodici e non superiore a trentacinque. Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall'ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.

9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o posporre il cognome comune.

10. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 maggio 2018

Il presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

18R00265



LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2018, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 24 maggio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2018 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
03-100	+4.200.000,00
05-300	+50.000.000,00

Anno 2018 - cassa	
Titolo - Tipologia	Importo
01-101	+82.261.561,93
01-103	+496.432.583,88
02-101	+118.936.714,14
02-103	+114.581,19
02-104	+26.000,00
02-105	+4.822.222,11
03-100	+6.947.491,84
03-200	+25.042.820,69
03-300	+2.438.686,18
03-500	+37.763.167,74
04-200	+8.400.522,08
04-300	+9.459.518,59
04-400	+2.905.403,45
04-500	+43.184.236,13
05-100	+400.000,00
05-300	+158.736.734,83
06-300	+77.270.116,88
09-100	+179.054,43

Anno 2018 - competenza	
Missione - Programma - Titolo	Importo
01-03-2	+23.464,26
01-06-2	-401.032,50
01-07-1	-74.500,00
01-10-1	-10.703.250,00
04-01-1	+19.400,00
04-01-2	+53.683,30
04-02-1	-226.418,84
04-02-2	+57.662,00
04-04-1	+3.698.582,52
04-04-2	-3.698.582,52
05-02-1	+233.905,54
06-01-1	+400.000,00
06-02-1	+95.430,00
09-01-2	-23.464,26
09-02-1	-15.000,00
09-05-2	+25.000.000,00
09-08-1	+15.000,00
10-05-1	+100.000,00
10-05-2	-110.000,00
11-01-1	+1.400.000,00
12-01-1	+50.000,00
12-02-1	-400.000,00
12-02-2	-4.760,00
12-04-1	-1.400.000,00
12-04-2	+4.760,00
13-05-2	+3.238.759,88
13-07-2	-3.238.759,88
15-02-1	-100.000,00
16-01-2	+351.032,50
17-01-1	+4.200.000,00
18-01-2	+25.000.000,00
20-01-1	-287.495,00
20-03-1	+10.941.583,00



Anno 2018 - cassa	
Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-2	+4.839.940,70
01-02-2	+19.324.435,33
01-03-2	+655.637,23
01-04-2	+378.762,18
01-06-2	+167.680.357,49
01-08-2	+15.377.697,61
04-01-2	+1.670.995,44
04-02-2	+1.393.705,89
04-03-2	+2.252.787,55
04-04-2	+9.598.030,71
05-01-2	+5.724.267,33
05-02-2	+9.048.457,91
06-01-2	+21.619.368,02
06-02-2	+2.595.608,66
07-01-2	+12.739.930,29
08-02-2	+68.711.300,34
09-01-2	+1.407.400,25
09-02-2	+2.018,13
09-03-2	+10.046.430,49
09-04-2	+28.106.108,59
09-05-2	+55.531.320,01
09-08-2	+116.137,66
10-02-2	+22.875.201,04
10-05-2	+158.905.868,22
11-01-2	+20.875.916,19
12-02-2	+425.268,08
12-03-2	+30.455.834,06
12-04-2	+3.637.798,68
12-05-2	+1.895.260,81
13-05-2	+83.261.976,56
13-07-2	+2.197.180,05
14-01-2	+72.126.985,27
14-02-2	+2.867.909,00
14-03-2	+40.642.707,51
14-04-2	+33.345.615,02
15-02-2	+1.119.575,80
15-03-2	+664.989,34
16-01-2	+38.543.435,80
17-01-1	+4.200.000,00
17-01-2	+39.395.282,56
18-01-1	+27.104.589,68
18-01-2	+49.563.429,61
19-01-2	+2.395.895,00

Anno 2019 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
03-100	+3.500.000,00

Anno 2019 - competenza	
Missione - Programma - Titolo	Importo
09-02-1	-15.000,00
09-08-1	+15.000,00
10-02-1	+3.636.000,00
10-02-2	-3.636.000,00
13-01-1	-12.000.000,00
17-01-1	+3.500.000,00
20-01-1	-715.000,00
20-03-1	+12.715.000,00

Anno 2020 - competenza	
Titolo - Tipologia	Importo
03-100	+3.500.000,00

Anno 2020 - competenza	
Missione - Programma - Titolo	Importo
09-02-1	-15.000,00
09-08-1	+15.000,00
13-01-1	-12.000.000,00
17-01-1	+3.500.000,00
20-01-1	-715.000,00
20-03-1	+12.715.000,00

Art. 2.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

5. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).



Art. 3.

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

1. In applicazione dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato a seguito degli accordi finanziari sottoscritti con il Governo e recepiti con le leggi 23 dicembre 2009, n. 191, e 23 dicembre 2014, n. 190, la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali appartenenti al proprio sistema territoriale integrato includono, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'art. 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 64-bis (*Consolidamento dei bilanci*) — 1. Con delibera della Giunta provinciale sono individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC) come previsto dagli articoli 11-bis e 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione entro il termine previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 65-sexies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 maggio 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

18R00266

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 127 dell'11 maggio 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.


Modifiche al titolo della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) e di conseguenza nelle rubriche del titolo I e del capo II della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «formazione e attuazione del diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente: «Finalità e principi generali».



2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «del diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche e del diritto dell'Unione europea».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole: «Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2008 dopo le parole «cooperazione interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Prima dell'art. 4, nel capo II del titolo I della legge regionale 16 del 2008, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Qualità della legislazione*). — 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per “Legiferare meglio”.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale.

3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5 e si informano reciprocamente sugli esiti.

4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possi-

bile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.

6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 3-ter della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 3-bis del capo II del titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Partecipazione*). — 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'art. 21-quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.



6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'art. 21-*quinquies*, comma 1.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Rapporti Giunta - Assemblea legislativa*). — 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;

e) all'*iter* di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 22 della legge n. 234 del 2012;

g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;

j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'art. 21-*quinquies*».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:


«Art. 4-*bis* (*Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa*). — 1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea.

2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, è trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:

a) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;

b) le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7;

c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012;



d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;

e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;

f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'art. 4, commi 1 e 2;

g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell'attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Sessione europea*). — 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

2. Per lo svolgimento della sessione europea entro il termine previsto nel comma 1, la Giunta regionale presenta il rapporto conoscitivo di cui all'art. 4-bis.

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione europea. A tale fine l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'art. 6, comma 2.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea*). — 1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.

2. In attuazione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 nonché per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della stessa legge.

5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.

7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.».



Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Sussidiarietà*). — 1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'art. 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell'art. 25 della legge n. 234 del 2012, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.

3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.

4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'art. 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.»

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 7-bis
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Partecipazione al dialogo politico*). — 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'art. 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all'art. 9 della legge n. 234 del 2012.»

Art. 12.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento europeo» e le parole «sessione comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «sessione europea».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.»

«3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nella rubrica e all'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008:

a) dopo le parole «provvede al recepimento» sono inserite le seguenti parole: «e all'attuazione»;

b) le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «regolamenti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti europei».

4. Alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea».


5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti normativi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea».

6. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «gli altri termini» sono sostituite dalle seguenti: «i termini» e le parole «all'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinamento dell'Unione europea».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «circa le» e «circa i» sono sostituite rispettivamente dalle parole «sulle» e «sui» e le parole «Consiglio UE» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dell'Unione europea».



Art. 15.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti normativi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea».

2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atto normativo comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «atto normativo dell'Unione europea».

Art. 16.

*Inserimento del capo II bis
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente capo:

«Capo II bis

Programmazione e procedure di notifica».

Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea*). — 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.».

Art. 18.

*Inserimento dell'art. 12-bis
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei*). — 1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli

6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.

2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'art. 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.

3. In attuazione dell'art. 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.

4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.».


Art. 19.

*Inserimento dell'art. 12-ter
della legge regionale n. 16 del 2008*

1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 12-ter (*Notifica delle discipline per le attività di servizi*). — 1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.



3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 12-quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 12-quater (Notifica aiuti di Stato). — 1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.

5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.

7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.».

Art. 21.

Inserimento del titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO II BIS
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Finalità). — 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, così come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", nonché la diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.».

Art. 23.


Inserimento dell'art. 21-ter della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-bis è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Tipologia degli interventi). — 1. Per le finalità di cui all'art. 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:

a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;

b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalità emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;



c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.»

Art. 24.

Inserimento dell'art. 21-quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-ter è inserito il seguente:

«Art. 21-quater (*Attuazione degli interventi*). —

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.

2. Il programma stabilisce:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21-ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.

4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e l'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'art. 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.»

Art. 25.

Inserimento dell'art. 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 2008

1. Nel titolo III della legge regionale n. 16 del 2008, prima dell'art. 22 è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-quinquies (*Norme attuative*). — 1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:

a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra

le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;

b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'art. 3-ter, comma 4;

c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'art. 3-ter, comma 6;

d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'art. 4, comma 2.

2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.

3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.

5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.


6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.»

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008

1. L'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Clausola valutativa*). — 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con caden-



za triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;

b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;

d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziare, risultati raggiunti ed eventuali criticità riscontrate.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccomandano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.».

Art. 27.

Disposizioni finali

1. Le deliberazioni sugli aspetti organizzativi di cui all'art. 21-*quinquies*, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2008 sono approvate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 28 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso);

b) gli articoli 2 e 13 della legge regionale n. 16 del 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 maggio 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00264

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 20.

Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la nota del 17 aprile 2018 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato di aver rinunciato all'espressione del parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008, un'ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;

2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è opportuno disporre stabilire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.



Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 maggio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00282

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 21.

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) ed i), l'articolo 58 e l'art. 62 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana ha tra le proprie finalità la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e con le disposizioni normative adottate, in particolare con il d.p.g.r. n. 41/R/2013, ha definito le disposizioni organizzative di tali servizi. In attuazione delle suddette finalità, allo scopo di concorrere all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali, la Regione trasferisce, con la presente legge, al Comune di Firenze, un lotto di sua proprietà da destinare a struttura educativa per l'infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, affinché il Comune di Firenze provveda alla realizzazione della stessa struttura. Unitamente all'area è trasferito il progetto;

2. Appare necessario prevedere una convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, al fine di regolare l'eventuale destinazione di una parte di posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana;

3. Al fine di poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità e destinazione del bene

1. Al fine di concorrere all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali all'infanzia, il lotto costituito dalla porzione di area in fregio a via di Novoli, coincidente con il sedime e la pertinenza dell'edificio da destinare a struttura educativa per l'infanzia secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, è trasferito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze affinché vi realizzi, a proprie cura e spese, la struttura educativa. Il lotto è evidenziato nella planimetria generale allegata alla presente legge.

2. La Regione ed il Comune di Firenze disciplinano con apposita convenzione l'eventuale destinazione di una parte dei posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana.

Art. 2.

Procedura

1. La proprietà è trasferita al Comune di Firenze a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni onere comunque connesso e conseguente alla cessione è a carico del Comune di Firenze.

2. Il progetto per la realizzazione della struttura educativa realizzato dagli uffici regionali è trasferito unitamente all'area al Comune di Firenze.

3. Con decreto del presidente della giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore del Comune di Firenze, è approvato lo schema di verbale di consegna dell'area, con l'indicazione di vincoli e servitù cui è assoggettato il trasferimento.



4. La consegna dell'area è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3.

Art. 3.

Condizione risolutiva

1. La cessione in proprietà dell'area è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato inizio dei lavori per la realizzazione della struttura di cui all'art. 1, da parte del Comune di Firenze, alla data del 30 giugno 2019. In caso di avveramento della condizione risolutiva, l'area, unitamente al relativo progetto, è riacquistata nella proprietà della Regione Toscana nella situazione in cui è stata consegnata, senza che il Comune di Firenze possa pretendere dalla Regione alcunché a qualsiasi titolo o ragione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi la condizione risolutiva di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene al patrimonio regionale. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione.

Art. 4.

Vincolo di destinazione

1. Le attività di cui all'art. 1 sono gestite dal Comune di Firenze prioritariamente in forma diretta o mediante appalto di servizi. La gestione attraverso concessione del servizio è ammessa in via subordinata esclusivamente nel caso in cui la comprovata sussistenza di vincoli finanziari o normativi impediscano il ricorso alle altre modalità gestionali stabilite dal presente comma.

2. La cessazione dell'utilizzo del bene per le finalità di cui all'art. 1 determina la retrocessione della proprietà dell'area alla Regione, ivi compresa la costruzione su di essa realizzata, senza che alcunché sia dovuto al Comune di Firenze a qualsiasi titolo o ragione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene al patrimonio regionale. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 2018

ROSSI

(omissis).

18R00283

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 22.

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato quanto segue:

1. Nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite previsti nella parte III allegato 5, del decreto legislativo n. 152/2006, l'art. 101 del medesimo decreto, consente alla regione di definire valori limite di emissione in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini;

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 1, si rende necessario, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione, circoscrivendola ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura, nella logica di equiparazione tra questi ultimi e i limiti imposti per gli impianti superiori ai 2000 abitanti equivalenti, per i quali la normativa specifica i parametri della parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo n. 152/2006, che devono soddisfare i limiti;

3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessaria l'introduzione di una disciplina specifica per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 20/2006; la disciplina si applica a condizione che i reflui siano caratterizzabili con i parametri tipici delle acque reflue domestiche;



4. Considerato che si disciplinano casi di scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale, al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006.

1. Il comma 3 dell'art. 21-bis della legge regionale 1° maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:

«3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«3-bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:

a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;

b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.»

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«3-ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'art. 2, lettera m);

b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'art. 76 del decreto legislativo;

c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.»

4. Al comma 4 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «La deroga di cui al comma 3, non opera» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe di cui ai commi 3-bis e 3-ter non operano».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00284

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2018, n. 23.

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 87/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;



2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società *in house*, è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;

3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la regione e sono pertanto affidate alle società *in house* in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento;

4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo
della legge regionale n. 87/2009*

1. Nel preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), dopo il punto 11 del considerato sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di razionalizzare la modalità di finanziamento della società è introdotta la distinzione fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;

11-*ter*. Poiché le attività istituzionali a carattere continuativo hanno per la regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi essenziali della programmazione regionale, è necessario assicurarne uno svolgimento adeguato e pertanto è previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse con un contributo annuale alla società il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio;

11-*quater*. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo e non hanno carattere di indefettibilità rispetto alle finalità istituzionali della regione, è prevista una modalità di finanziamento mediante l'erogazione di un compenso alla società sulla base del piano di attività;».

Art. 2.

*Oggetto sociale
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 87/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche *in house*, ed ha il seguente oggetto sociale:

a) attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di rac-

colta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo «Sportello informambiente»;

b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettere *h-bis* e *h-ter*, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23-*ter* della legge regionale n. 39/2005;

c) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;

d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 36-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c*, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

e) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società;

f) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;


g) supporto agli enti locali per la elaborazione e valutazione della programmazione in materia di sviluppo sostenibile, energia, rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonché di piani di azione per l'efficientamento energetico, l'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

h) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;

i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;

j) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dei rifiuti, dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile;

k) supporto alla regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo



sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;

l) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;

m) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;

n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia.».

Art. 3.

Attività istituzionali Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 87/2009

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 87/2009 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (*Attività istituzionali*). 1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a), c), d), ed e)*.

2. Le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, sono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015).

3. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere *f), g), h), i), j), k), l) m)*, ed *n)*.

4. La Giunta regionale approva, contestualmente al piano delle attività, uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'art. 7.».

Art. 4.

Indirizzi alla società Modifiche all'art. 7 della legge regionali n. 87/2009

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:

a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5-bis;

b) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività istituzionali a carattere continuativo e del tariffario dei compensi per le attività istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5-bis;

c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sistema informativo;

d) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società.».

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/2009 è soppresso.

Art. 5.

Controlli

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 87/2009

1. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. 87/2009 le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 6.

Modalità di finanziamento Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 87/2009

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 87/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Modalità di finanziamento*). — 1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 5-bis, comma 1, sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.

2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'art. 5-bis, comma 3, non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'art. 5-bis, comma 4.».

Art. 7.

Norma finanziaria

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 87/2009

1. L'art. 13 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Norma finanziaria*). — 1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 5-bis, comma 1, sono stimati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, ed in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 03 «Rifiuti», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 2018

ROSSI

18R00285

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 2017, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. All'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da «In attuazione delle» fino a «addizionale comunale all'IRPEF» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da «sono stabilite entro il 31 maggio» fino a «dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,» sono sostituite dalle parole «entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota,».

2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppresse le parole da «ed in 325.000 migliaia di euro» fino a «medesimo articolo». Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

4. All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'art. 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.».


5. Al comma 8 dell'art. 4 della regionale n. 3/2016, come modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole «variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.» sono aggiunte le parole «In caso di disponibilità parziale delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte.».

6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole «per gli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2019».

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016 e quelli prodotti dall'art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma è, conseguentemente, abrogato il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016.

8. Al comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.».



9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari».

10. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, è istituito un «Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile» le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute.

12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

13. All'art. 1 della legge regionale n. 27/2016, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune.»

14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2017, cui si fa fronte nell'ambito dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 2.

Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 47.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

Art. 3.


Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.

3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'art. 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016.

4. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A, nonché i Consorzi di bonifica, utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno.



5. Al comma 7 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Assessorato del bilancio e delle finanze» sono aggiunte le parole «nonché dell'Assessorato regionale della salute»;

b) le parole «al personale dell'Assessorato medesimo» sono sostituite dalle parole «al personale degli Assessorati medesimi»;

c) dopo le parole «incardinati presso il medesimo» sono aggiunte le parole «nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica»;

d) è aggiunto il seguente periodo: «La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.».

6. All'art. 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

7. Al comma 1-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole «A decorrere dall'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018».

8. All'art. 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione.».

9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.

10. A seguito della verifica di cui al comma 9, da effettuare entro il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2, in misura proporzionale alla stima aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'art. 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le complessive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'art. 5 e al comma 3 dell'art. 4 della legge

regionale n. 3/2016, come modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

12. Il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

«2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.».

13. Alla lettera d) del comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.».

14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto «Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro», di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).

15. All'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il periodo «con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge» è sostituito dal seguente: «a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019».

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.

18. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

19. L'art. 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogato.

20. Per le finalità dell'art. 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).



21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE), è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

22. Per le finalità del comma 3-bis dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

23. Il contributo di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).

24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.

25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui.

26. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.

Art. 4.

Disposizioni in materia di enti in liquidazione

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Regais S.p.A.

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.

3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liqui-

dazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.

4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. All'art. 119, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «presso gli uffici dell'Amministrazione regionale» sono aggiunte le parole «, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.».

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematiche emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 5.

Disposizioni in materia di società partecipate

1. All'art. 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «l'IRFIS FinSicilia S.p.A.» sono aggiunte le parole «e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale»;

b) le parole «dovranno attingere» sono sostituite dalle parole «non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo»;


c) alla fine, sono aggiunte le parole «in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'art. 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.».

2. All'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a.» sono aggiunte le parole «o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'art. 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,



già soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.».

3. Le disposizioni di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del codice civile.

4. L'art. 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

Art. 6.

Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio

1. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da «nella misura fino al 95 per cento» a «dai singoli consorzi al» sono sostituite dalle parole «nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del». All'art. 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo «tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11».

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'art. 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuzione relativi all'anno 2012, ed a rimetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi

beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.


8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l'esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell'art. 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole «per l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite dalle parole «per gli esercizi finanziari 2017 e 2018».

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

Art. 7.

Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costituire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprietà complessi immobiliari che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare da parte degli organi competenti all'atto del trasferimento, d'intesa con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. Il trasferimento è definito entro il 31 dicembre di ciascun anno. Alla Regione siciliana è fatto obbligo, prima di procedere a contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immobili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni è attribuita annualmente una cifra corrispondente all'uno per cento del valore degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle attività di manutenzione



e di adeguamento alle norme vigenti. La Regione assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilità dell'anno successivo.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 30 settembre 2017 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del contratto di locazione.

4. Per effetto del comma 3 è accertata in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, quale corrispettivo della cessione, la somma di 22.750 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521.

6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell'art. 7, comma 21 e dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è ripristinata nel triennio 2018-2020. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro.

7. Le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 sono differite agli anni 2020 e 2021 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti temporali ivi previsti.

Art. 8.

Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili

1. Il Fondo unico di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell'importo di 53.000 migliaia di euro. Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017 Irfis Finsicilia S.p.A. provvede a versare la predetta somma in entrata del bilancio della Regione.

2. Per l'incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. in misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro.

3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308), per l'importo di 27.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2020.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato «Fondo», al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del «Fondo» le seguenti risorse:

a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;

b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;


c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;

d) risorse statali finalizzate;

e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;

f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il «Fondo» finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del «Fondo», nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme



di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

c) operatori OSA e OSS;

d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di assistenza, di cui al comma 2, lettera b), ivi compresi i trasferimenti monetari diretti, sono definiti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari».

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute elaborano il Piano regionale degli interventi socio-sanitari integrato con il Piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli enti locali. Le disposizioni attuative sono definite con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari».

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un «patto di cura» sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: «Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.»

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del «Fondo» di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del «Fondo».

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse

assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;

b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;

c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.


11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato I - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'art. 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità.».



16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'art. 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole «predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza» sono sostituite dalle parole «che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza».

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti «nuovi giunti» negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.

Art. 10.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011

1. Per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'art. 127, comma 68, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, quale saldo delle somme riconosciute per l'anno 2016, è autorizzata la spesa di 3.299.835,00 di cui all'allegato 6 della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017 alla Missione 12, Programma 1, Capitolo 182526.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti, rispettivamente, da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 526.895,44 di cui all'Allegato 4 alla presente legge, e da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 1.311.733,86 di cui all'Allegato 5 alla presente legge. Le somme di cui al presente comma sono iscritte nell'esercizio finanziario 2017, per euro 1.745.359,46 alla Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106, e per euro 93.269,84 alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272505.

3. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente articolo provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive specifiche dotazioni finanziarie.

Art. 11.

Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).


2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del lavoro e l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

5. All'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: l'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.»

6. È istituita la sezione esuberanti - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con



modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberanti, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti ASU di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

10. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole «modifiche ed integrazioni» aggiungere le parole «il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione».

Art. 12.

Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del

lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

Art. 13.

Potenziamento Centri per l'impiego

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei Centri per l'impiego in materia di servizi, politiche attive del lavoro ed altri servizi specialistici anche nei confronti di target di soggetti svantaggiati, l'Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del CIAPI di Priolo, ente in house della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il CIAPI di Priolo è autorizzato, per il tramite di procedure selettive, che valorizzano l'esperienza professionale, ad avvalersi dei soggetti appartenenti agli ex sportelli multifunzionali di cui all'elenco unico istituito con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto della normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 6.000 migliaia di euro, oltre alle risorse nazionali e comunitarie.

Art. 14.

Pubblicità e trasparenza in materia di appalti


1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.»

Art. 15.

Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni, onde non compromettere la regolare continuità degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'art. 27, commi 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, la scadenza dei relativi contratti è prorogata al termine ultimo previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.



Art. 16.

*Accordo transattivo relativo alla misura 214/1
PSR Sicilia 2007-2013*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.

Art. 17.

*Disposizioni in materia
di associazioni regionali degli allevatori*

1. All'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MI-PAAF destinato alle predette iniziative.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupazionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.

3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attività di assistenza tecnica.

4. All'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole «con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'art. 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013». Per l'effetto, le attività finanziate e impegnate, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.

Art. 18.

Esenzione ticket inoccupati

1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risulta attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, è inserito il seguente:


«Art. 8-ter (Rimborso spese per contratti di lavoro).
– 1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'art. 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.».

2. All'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di aspettativa ex art. 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'art. 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.».

3. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da «Per tali proroghe» fino a «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole «La Regione ga-



rantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014.»;

b) alla fine sono aggiunte le parole «Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.».

4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «anni finanziari 2011-2015» sono sostituite dalle parole «anni finanziari 2011-2016».

Art. 20.

Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almagiva

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almagiva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 21.

Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria

1. All'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finan-

ziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.»;

b) il comma 10 è abrogato.

2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia nonché per finanziamenti alle start-up giovanili. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta della competente Autorità di Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

4. L'art. 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.

5. All'art. 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole «2014-2020».

6. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole «spese occorrenti alla progettazione definitiva» sono sostituite dalle parole «spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi».

7. Lo stanziamento di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).

Art. 22.


Fondo ex art. 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate ai sensi del decreto presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 14 del 1° aprile 2016, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2017.

Art. 23.

Modifica dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole «, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013.».



TITOLO III

EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 24.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella tabella «A».

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella «G».

Art. 25.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2017

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCETI

LEGGE 9 maggio 2017, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 15).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata.

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa.


1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilanci per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);



f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);

Art. 4.

Totale generale del bilancio triennale.

1. È approvato in 25.475.209.645,50 euro in termini di competenza ed in 18.011.514.042,00 euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del

bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017.

2. È approvato in 19.347.892.480,64 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.

3. È approvato in 18.753.421.465,56 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 5.

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2017

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCEI

(*Omissis*).

18R00207

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-045) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 1 2 4 *

€ 2,00

